



COMUNE DI CISTERNINO

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27 ottobre 2023 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 23 dicembre 2024*

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 ed articolo 53, comma 16, della L. 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono precisati il presupposto, il soggetto attivo, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4, del D.Lgs 23/2011.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, quali quelli relativi all'accoglienza, alla promozione, al sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale gettito dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata.
3. La Giunta Municipale, sentito l'"Osservatorio Permanente", di cui all'art. 14 del presente del Regolamento, predispone entro i termini del bilancio di previsione, un piano di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cisternino. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e paralberghiere, extra-alberghiere nonché all'aperto, così come individuate e definite dalle norme statali e regionali, finalizzate all'ospitalità di persone comprese quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. È altresì presupposto dell'imposta la locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 di immobili ubicati nel territorio comunale.
5. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive di cui al precedente comma.
6. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario. Inoltre l'imposta è dovuta anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
7. L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il primo anno di applicazione l'imposta è dovuta a decorrere dal 1° marzo.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cisternino.

Art. 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, che non risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Cisternino;

2. I soggetti responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento sono:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011;

- il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5 - ter dell'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017. (A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi);

Art. 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle stature ricettive e/o valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 7 giorni consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

Art. 6 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b. i soggetti diversamente abili non autosufficienti e i loro accompagnatori le cui condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza;
- c. i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa (comprese attività di stage, tirocini comunque denominati);
- d. le scolaresche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza scuola-lavoro, compresi gli autisti e gli accompagnatori;
- e. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- f. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- g. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;

- h. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - i. gli ospiti di eventi e manifestazioni direttamente organizzate dal Comune o per cui l'Ente contribuisce economicamente;
 - j. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari di accoglienza;
 - k. gli accompagnatori e gli autisti dei pullman, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione, l'esenzione è concessa nella misura di massimo due ogni venti paganti.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Art. 6 bis Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta del 50 % per:
- a. i lavoratori trasfertisti;
 - b. i pellegrini/camminatori del Cammino Materano dotati dell'apposita credenziale del Cammino.
2. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Art. 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Cisternino.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale indicandolo come "operazione fuori campo IVA"; le quietanze sono conservate dai gestori per il periodo di 5 anni successivi per eventuali controlli da parte del Comune.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Cisternino entro il decimo giorno del mese successivo alla chiusura del mese di riferimento dei pernottamenti e più precisamente:
- entro il 10 febbraio con riferimento al mese di gennaio;
 - entro il 10 marzo con riferimento al mese di febbraio;
 - entro il 10 aprile con riferimento al mese di marzo;
 - entro il 10 maggio con riferimento al mese di aprile;
 - entro il 10 giugno con riferimento al mese di maggio;
 - entro il 10 luglio con riferimento al mese di giugno;
 - entro il 10 agosto con riferimento al mese di luglio;
 - entro il 10 settembre con riferimento al mese di agosto;

- entro il 10 ottobre con riferimento al mese di settembre;
- entro il 10 novembre con riferimento al mese di ottobre;
- entro il 10 dicembre con riferimento al mese di novembre;
- entro il 10 gennaio con riferimento al mese di dicembre.

Prima di effettuare il versamento è necessario inviare la dichiarazione periodica contenente il riepilogo delle informazioni relative ai pernottamenti. La dichiarazione periodica va trasmessa al Comune di Cisternino anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire allo stesso di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

4. Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:

- mediante bonifico presso la Tesoreria del Comune di Cisternino;
- mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997;
- tramite PagoPA.

Art. 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cisternino, in appositi spazi, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Sono inoltre tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cisternino, per poter adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web prima o contestualmente all'inizio attività.
4. Mediante il portale, i gestori comunicano al Comune entro il settimo giorno successivo alla data di partenza degli ospiti, i seguenti dati:
 - a) il numero e i nominativi di coloro pernottano presso la propria struttura;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero dei soggetti esenti dal pagamento e il conseguente numero di pernottamenti esenti;
 - e) l'imposta dovuta;
 - f) le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, i gestori presentano la dichiarazione, nella forma del modello e secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 29.04.2022 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Cisternino, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.
7. È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, riversamento dell'imposta, elaborazione della dichiarazione, fermo

restando che tali documenti continuino ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno

notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all'uopo previsto sul Portale il profilo di delegato/intermediario.

8. I gestori delle strutture ricettive, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo nazionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dai gestori in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

9. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, mediante il portale web, i link (o url) delle inserzioni on line nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati.

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006.

Art. 10 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D.Lgs. 471/1997, dal D.Lgs. 472/1997 e dal D.Lgs. 473/1997.

2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis, del TUEL, pari a 100,00 euro, oltre all'imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;

b) per l'omessa o errata pubblicazione dei link o url dei portali telematici di cui al precedente art. 8, comma 10, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis, del TUEL, pari a 150,00 euro;

c) per l'omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis, del TUEL, paria 200,00 euro;

d) per l'omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell'intermediario del codice identificativo di struttura, di cui al precedente art. 8, comma 9, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis, del TUEL, pari a 300,00 euro;

e) per l'omessa o ritardata registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l'obbligo, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis, del TUEL, pari a 400,00 euro;

f) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 471/1997;

g) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

4. Sugli atti di contestazione di cui alle lett. f) e g) del comma 2, si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente, per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene sulla base delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate adottato dal Comune di Cisternino.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 14 Osservatorio Permanente

1. È istituito un Osservatorio Permanente, al fine di svolgere attività consultiva per il miglior utilizzo delle risorse rivenienti dall'imposta di soggiorno, così come riportato all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'Osservatorio Permanente è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, ed è così composto:

- Assessore al Turismo;
- 2 Rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori delle strutture alberghiere;
- 2 Rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori delle strutture extra alberghiere;
- 2 Rappresentanti delle associazioni di commercianti maggiormente rappresentative;
- Presidente della Pro Loco o suo delegato;

3. Il tavolo tecnico è convocato dal Sindaco, almeno una volta all'anno, entro il 15 settembre di ogni anno, per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, per formulare

eventuali proposte correttive nonché supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

4. L'osservatorio rappresenta un organo meramente consultivo dell'amministrazione per cui il suo parere non è vincolante.

Art. 15 Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.03.2024;

2. Le strutture ricettive hanno la possibilità di iscriversi al portale web del Comune di Cisternino entro la data del 29.02.2024 senza l'applicazione di sanzioni.

3. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. I gestori sono obbligati a rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo o entro i 30 giorni dall'avvenuta chiusura, in caso di chiusura dell'attività, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.